

Tassabilità dei canoni demaniali

a cura dello **Studio Legale Mordiglia*** - Merco Lenti e Nicola Nardi

Con una sentenza del 18 marzo 2024, n. 7239, la Corte di cassazione ha disposto che, con riferimento ai canoni di concessione incassati fino al 2021 compreso, le Autorità di sistema portuale non devono versare alcuna imposta sui redditi allo Stato italiano. Considerati i precedenti giurisprudenziali a livello comunitario, una simile decisione può sembrare, a primo impatto, quantomeno inaspettata. Per tale ragione vale la pena ripercorrere i punti salienti del ragionamento seguito dai giudici di legittimità. La Corte si esprime su di un ricorso presentato dall'A-

genzia delle entrate contro l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, in merito all'obbligo di pagamento di Ires, Iva e Irap per l'anno di imposta 2006. La tesi sostenuta dall'Agenzia si fondava principalmente sul rigetto di due tesi già espresse dalla commissione tributaria regionale secondo cui l'Autorità portuale, in quanto gestore del demanio collettivo, non sarebbe soggetto passivo Ires e che i canoni demaniali sono strumento di finanziamento dell'attività di gestione, con conseguente esclusione dall'imponibilità, ai fini delle imposte dirette, sia a titolo di reddito di impresa, sia a titolo di reddito fondiario.

I giudici della Corte, nel loro ragionamento, si sono concentrati sullo stretto legame tra esenzioni fiscali e aiuti di Stato, e hanno segnatamente esaminato: l'invito fatto dalla commissione europea nel gennaio 2019 alle autorità italiane a garantire che le Autorità portuali fossero assoggettate all'Ires nella misura in cui svolgevano attività economiche; la successiva apertura di un'indagine formale da parte della commissione per la mancata adozione delle misure richieste; la decisione del 4.12.2020, C (2020) 8498, in cui la commissione europea indicava termine di due mesi per la soppressione dell'esenzione dall'Ires nei confronti delle Autorità di sistema portuale, con la precisazione che la misura in questione si applicava dall'inizio dell'esercizio



La Cassazione ha stabilito che le Autorità portuali non devono versare allo Stato alcuna imposta sui redditi

fiscale successivo all'adozione della misura e al più tardi dal 2022. Gli ermellini, pur riconoscendo il legame tra esenzioni fiscali e aiuti di Stato stabiliti dall'Unione europea, nella sentenza in commento hanno stabilito come dalla decisione della commissione del 2020 non possa ricavarsi l'obbligo per lo Stato italiano di recuperare gli aiuti già concessi, né per l'amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni di concessione per i quali non è stato corrisposto il tributo, perché la commissione ha disposto l'eliminazione degli aiuti di Stato "esistenti", in quanto istituiti prima dell'entrata in vigore dei Trattati UE, solo per il futuro. Per tali ragioni, la suprema Corte ha ritenuto non legittimo il recupero di imposta riferito a periodi largamente antecedenti alla decisione della commissione europea. La decisione della Cassazione si pone del resto in linea con la scelta del legislatore italiano, il quale ha previsto l'imponibilità ai fini Ires dei canoni percepiti dalle Autorità portuali in relazione alle concessioni demaniali solo a partire dal 1° gennaio 2022, con l'entrata in vigore del D.L. n.68 del 2022, che ha modificato l'art. 6 della L. n.84 del 1994. ■

*** Studio legale Mordiglia**

20121 Milano – via Agnello 6/1

Tel. 02 36576390

16121 Genova – Via XX Settembre, 14/17

Tel. 010586841 – mail: mail@mordiglia.it www.mordiglia.it